

Regolamento Urbanistico

PROGETTO



Comune di Fucecchio

Città Metropolitana di Firenze

III VARIANTE AL RU

Sindaco
Assessore all'Urbanistica
Alessio Spinelli

Responsabile del Procedimento
Arch. Paola Pollina

Garante dell'informazione e della partecipazione
Geom. Teodoro Epifanio


Gruppo di progettazione
(Coordinatore progetto) Arch. Paola Pollina
Arch. Andrea Colli Franzone
Arch. Donatella Varallo

Indagini geologico-tecniche
Studio associato Geoprogetti - Consulenze geologiche
Geol. Francesca Franchi
Geol. Emilio Pistilli

Valutazione Ambientale Strategica
Società D.R.E.AM. Italia Soc. Coop.
Geol. Leonardo Moretti
Dott. Ing. Simone Garaldini
Dott. For. Lorenzp Mini

STATO COMPARATO

Testo comparato estratto del
Piano per il Centro Storico - Norme di Attuazione



TESTO VINGENTE	TESTO COMPARATO
<p>TITOLO II - CRITERI E NORME DI ATTUAZIONE</p> <p>(...)</p> <p>ART. 23 - DEMOLIZIONE</p> <p>1. Si applica soltanto a edifici o a parti di essi (superfetazioni) architettonicamente ed ambientalmente incongrui rispetto al tessuto edilizio esistente. In tale categoria sono presenti le seguenti modalità di intervento:</p> <p>a) <u>demolizione senza ricostruzione</u>: si applica sia alle superfetazioni degli edifici soggetti a restauro e a ristrutturazione edilizia di tipo D1A, sia a quei manufatti edilizi incongrui di carattere precario (tettoie, box, baracche, ecc.) che determinano situazioni di particolare degrado ambientale ed è finalizzata al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico dell'edificio originario e al risanamento delle aree annesse. Tali demolizioni sono da attuarsi contestualmente al primo intervento soggetto ad autorizzazione o a concessione. Tali demolizioni sono individuate nella TAV. N. 4 con apposito simbolo;</p> <p>b) <u>demolizione con ricostruzione degli elementi superfetativi sui prospetti tergalì</u>: si applica alle superfetazioni degli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo D1B e D2B. E' ammessa la demolizione con ricostruzione delle superfetazioni sui prospetti tergalì tramite l'aggiunta, rispetto all'edificio originario, di un corpo edilizio architettonicamente coerente, in un volume unico da terra a tetto e di una profondità massima di 2,50 ml;</p> <p>c) <u>demolizione di annessi negli orti e nei giardini</u>: ne è ammessa la ricostruzione solo se in forma accorpata (per più proprietà confinanti) e di dimensioni non superiori ad una superficie coperta di 6 mq per proprietà. Tali costruzioni dovranno essere realizzate con materiali tradizionali quali: muratura in pietra locale facciavista o muratura intonacata, copertura in coppi a due falde, sporti in legno;</p> <p>d) demolizioni relative ad aree soggette a piano di recupero e a</p>	<p>TITOLO II - CRITERI E NORME DI ATTUAZIONE</p> <p>(...)</p> <p>ART. 23 - DEMOLIZIONE</p> <p>1. Si applica soltanto a edifici o a parti di essi (superfetazioni) architettonicamente ed ambientalmente incongrui rispetto al tessuto edilizio esistente. In tale categoria sono presenti le seguenti modalità di intervento:</p> <p>a) <u>demolizione senza ricostruzione</u>: si applica sia alle superfetazioni degli edifici soggetti a restauro e a ristrutturazione edilizia di tipo D1A, sia a quei manufatti edilizi incongrui di carattere precario (tettoie, box, baracche, ecc.) che determinano situazioni di particolare degrado ambientale ed è finalizzata al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico dell'edificio originario e al risanamento delle aree annesse. Tali demolizioni sono da attuarsi contestualmente al primo intervento soggetto ad autorizzazione o a concessione. Tali demolizioni sono individuate nella TAV. N. 4 con apposito simbolo;</p> <p>b) <u>demolizione con ricostruzione degli elementi superfetativi sui prospetti tergalì</u>: si applica alle superfetazioni degli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo D1B e D2B. E' ammessa la demolizione con ricostruzione delle superfetazioni sui prospetti tergalì tramite l'aggiunta, rispetto all'edificio originario, di un corpo edilizio architettonicamente coerente, in un volume unico da terra a tetto e di una profondità massima di 2,50 ml;</p> <p>c) <u>demolizione di annessi negli orti e nei giardini</u>: ne è ammessa la ricostruzione solo se in forma accorpata (per più proprietà confinanti) e di dimensioni non superiori ad una superficie coperta di 6 mq per proprietà. Tali costruzioni dovranno essere realizzate con materiali tradizionali quali: muratura in pietra locale mattoni faccia-vista o muratura intonacata, copertura in coppi a due falde, sporti in legno;</p> <p>d) demolizioni relative ad aree soggette a piano di recupero e a</p>

ristrutturazione urbanistica: esse concernono interventi volti all'abbattimento dell'organismo edilizio o parti di esso (superfetazioni del tessuto edilizio) allo scopo di rendere l'area corrispondente riutilizzabile per un diverso assetto urbanistico ed edilizio. Tali interventi sono sottoposti dal presente Piano a Piani di Recupero, Piani di Recupero con Progetti Guida ed a Ristrutturazione Urbanistica.

ristrutturazione urbanistica: esse concernono interventi volti all'abbattimento dell'organismo edilizio o parti di esso (superfetazioni del tessuto edilizio) allo scopo di rendere l'area corrispondente riutilizzabile per un diverso assetto urbanistico ed edilizio. Tali interventi sono sottoposti dal presente Piano a Piani di Recupero, Piani di Recupero con Progetti Guida ed a Ristrutturazione Urbanistica.